

**Il decreto** Il Consiglio dei ministri vara il nuovo testo legislativo. Più tutele anche per la riservatezza nelle comunicazioni tra difensore e assistito

# La stretta sulle intercettazioni: chi diffonde audio o video rischia 4 anni

## Il garante

Tocca al pm custodire gli atti in un archivio riservato

■ Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto legislativo che «attua una revisione della disciplina delle intercettazioni, fondamentale strumento di indagine, in modo da rendere maggiormente equilibrata la salvaguardia fra interessi parimenti meritevoli di tutela a livello costituzionale, ovvero, da un lato, la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e, dall'altro, il diritto all'informazione».

Tra le misure principali, il testo prevede: - l'introduzione nel Codice penale del delitto di «diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente». La norma punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra avvocato difensore e assistito. Il divieto, già previsto, di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, viene infatti ampliato, pre-

vedendo che l'eventuale coinvolgimento, in via anche solo occasionale, del difensore nell'attività di ascolto legittimamente eseguita, non possa condurre alla verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni; - l'introduzione del divieto di trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, sempre ove non fossero ritenute rilevanti a fini di prova, fatta salva la facoltà del pm di disporre, con decreto motivato, che le comunicazioni e conversazioni siano trascritte nel verbale quando ritenute rilevanti per i fatti oggetto di prova e altresì necessarie al medesimo fine, se attengono a dati personali sensibili; - una nuova disciplina del deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto, con l'introduzione di una procedura in due fasi. Prima il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti, e solo successivamente l'acquisizione di quelle rilevanti e utilizzabili e il contestuale stralcio, con destinazione finale all'archivio riservato, di quelle irrilevanti e inutilizzabili. Inoltre, il pm viene individuato come garante della riservatezza della documentazione: a lui spetta la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di ascolto ed esame, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di acquisizione.

**A. G.**

©RIPRODUZIONE RISERVATA

